



Comune di Vinadio

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - MODIFICA

L'anno duemilatredecim addi sedici del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANGELO GIVERSO - Presidente	Sì
2. GIORDANETTO CANDIDO - Vice Sindaco	Sì
3. GIRAUDDO PIER LUIGI - Assessore	Sì
4. DEGIOANNI Giuseppe - Assessore	Sì
5. LAUGERO Ernesto - Consigliere	Sì
6. BELTRANDO Fiorenzo - Consigliere	Sì
7. DEGIOANNI REMO - Consigliere	Sì
8. AMBROGIO RICCARDO - Consigliere	Sì
9. BAGNIS Franco - Consigliere	Sì
10. OCCELLI Giuseppe - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Assiste il Segretario dr. Enrico TASSONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor ANGELO GIVERSO, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.09.2012 ad oggetto:"Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – Riadozione"

ATTESO che l'Amministrazione Comunale è venuta nella determinazione di apportare alcune modifiche al Regolamento sopra indicato;

RITENUTO opportuno integrare l'art. 8 "Detrazioni dell'imposta" con i seguenti commi:

4 . Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 6, della legge 22.12.2011, n. 214 e dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.2011, n. 446, può essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base dell'imposta per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

L'agevolazione decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione della dichiarazione all'Ufficio Tributi

5 . Per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dall'accatastamento, può essere deliberata un'apposita aliquota ridotta nei limiti previsti dall'art. 9 Bis del D. L. 201/2011. Dette imprese, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti

richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l'aliquota è applicata, nonché la decorrenza.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI i pareri, in ordine alla proposta della presente deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, favorevoli espressi dai responsabili dei Servizi interessati e da inserire nell'atto presente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di integrare ... l'art. 8 "Detrazioni dell'imposta" con i seguenti commi:
"4 . Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 6, della legge 22.12.2011, n. 214 e dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.2011, n. 446, può essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base dell'imposta per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).
L'agevolazione decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione della dichiarazione all'Ufficio Tributi
5 . Per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dall'accatastamento, può essere deliberata un'apposita aliquota ridotta nei limiti previsti dall'art. 9 Bis del D. L. 201/2011. Dette imprese, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l'aliquota è applicata, nonché la decorrenza".
- 3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : ANGELO GIVERSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : dr. Enrico TASSONE

In pubblicazione all'ALBO PRETORIO del COMUNE per gg. 15 consecutivi, dal 29-apr-2013 al 14-mag-2013 - Reg. Albo n. 232 - (Art. 124 – c.1 – D.Lgs. 2000/267)

Vinadio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.todr. Enrico TASSONE

-
- () Dichiarata eseguibile immediatamente (Art. 134 – c.4 – D. Lgs. 2000/267)
() Divenuta esecutiva il _____
per decorrenza di gg.10 dalla pubblicazione (Art. 134 – c.3 – D. Lgs. 2000/267)

Vinadio, li _____

Il Segretario Comunale
F.to dr. Enrico TASSONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
dr. Enrico TASSONE

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Contabile	Favorevole	16/04/2013	F.to:Rag. Roberta Giordanengo	
Parere Tecnico	Favorevole	16/04/2013	F.to:Nadia PIOTTI	